

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premesse

Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare, che deve mirare al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. La successione delle sanzioni non è automatica. Mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati alla loro gravità. La sanzione deve essere tempestiva, proporzionata e graduata.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dell'edificio scolastico quando siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di gravità tale da avere una rilevante ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale non costituisce, di per sé, sanzione disciplinare, ma costituisce strumento di informazione e di collaborazione per una strategia educativa e di recupero.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della studentessa o dello studente, sono inserite nel fascicolo personale e seguono la studentessa o lo studente in caso di trasferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Con riferimento alla responsabilità civile, resta fermo che gli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere chiamati a rispondere dei danni cagionati dai figli minori secondo la normativa vigente, anche in relazione agli obblighi educativi.

La responsabilità del personale scolastico per culpa in vigilando non è presunta né automatica, ma deve essere valutata in concreto in relazione agli obblighi di vigilanza, alle circostanze dell'evento, all'organizzazione del servizio e al nesso causale con il danno eventualmente verificatosi.

Il presente Regolamento è coordinato con il Regolamento d'Istituto, con il Patto educativo di corresponsabilità, con il codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e con il Regolamento interno sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ove adottati. In caso di contrasto prevalgono la legge, i regolamenti statali e gli atti amministrativi applicabili.

Art. 1 – Principi

Il Liceo Classico "F. Capece":

- garantisce a ogni studentessa e studente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare;
- non considera sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- promuove un dialogo costruttivo finalizzato a rafforzare nelle studentesse e negli studenti la capacità di superare le fragilità connesse ai comportamenti oggetto di contestazione;

- considera rilevante il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, nei protocolli di sicurezza, nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, nel codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e nella legislazione vigente;
- applica le sanzioni nel rispetto dei principi di legalità, determinatezza, personalità della responsabilità, proporzionalità, gradualità, tempestività, finalità educativa, riparazione del danno e tutela del diritto di difesa.

Art. 2 – Natura e classificazione delle sanzioni disciplinari o degli interventi educativi correttivi

Le sanzioni e gli interventi educativi correttivi sono i seguenti:

- S1.** Richiamo verbale;
- S2.** Consegna da svolgere in classe;
- S3.** Consegna da svolgere a casa;
- S4.** Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula, sotto la stretta sorveglianza di un docente;
- S5.** Invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente;
- S6.** Ammonizione scritta sul Registro Elettronico nell'area riservata della studentessa o dello studente, da sottoporre alla conoscenza degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- S7.** Ammonizione scritta sul registro di classe;
- S8.** Ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo digitale, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto e dalla normativa applicabile;
- S9.** Sanzione amministrativa per la violazione del divieto di fumo, quando prevista e applicabile ai sensi della normativa vigente;
- S10.** Sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Regolamento;
- S11.** Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni, nei casi e con le garanzie previste dalla normativa vigente;
- S12.** Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, nei soli casi consentiti dalla legge;
- S13.** Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei soli casi e con le garanzie previste dalla legge.

Il dispositivo è restituito alla studentessa o allo studente al termine del periodo stabilito e, quando necessario, secondo modalità che tutelino la minore età e la responsabilità genitoriale.

L'allontanamento fino a due giorni è accompagnato da attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento. Per l'allontanamento superiore a due giorni sono previste, nei limiti della disciplina vigente e delle disponibilità organizzative, attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate o altre attività educative e riparative individuate dalla scuola.

Solo in casi eccezionali e in funzione di una precisa strategia educativo-didattica possono essere assegnati compiti comuni a un gruppo di studenti. Le sanzioni disciplinari sono annotate secondo le modalità previste dalla normativa e dal Regolamento d'Istituto, nel rispetto del principio di pertinenza e minimizzazione dei dati.

Art. 3 – Corrispondenza infrazioni-sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono individuate in relazione alla gravità concreta della condotta, alla sua eventuale reiterazione, all'intenzionalità, al danno o pericolo cagionato, alla collaborazione prestata, alle circostanze del caso e alla finalità educativa perseguibile.

- Ritardi ripetuti: da S1 a S7.
- Ripetute assenze saltuarie: da S1 a S7.
- Assenze o ritardi non giustificati: da S1 a S7.
- Mancanza del materiale occorrente: da S1 a S7.
- Mancato rispetto delle consegne a casa: da S1 a S7.
- Mancato rispetto delle consegne a scuola: da S1 a S7.
- Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S7.
- Uscita non autorizzata dall'aula: da S1 a S7.
- Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico: da S1 a S8.
- Inosservanza del divieto di fumo: S9, ferme le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- Uscita non autorizzata dall'Istituto: S10, salva ogni ulteriore valutazione prevista dalla legge.
- Alterazione di documenti della scuola o dei risultati di apprendimento: S10.
- Manomissione o danneggiamento di oggetti, suppellettili, attrezzature, strumenti della scuola o di terzi: S10.
- Utilizzo dell'account istituzionale, del registro elettronico o delle piattaforme digitali della scuola per fini diversi da quelli autorizzati: S10.
- Divulgazione a soggetti esterni alla classe o all'Istituto dei link o delle credenziali di accesso ad attività didattiche riservate: S10.
- Diffusione non autorizzata di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano a videolezioni o attività scolastiche: da S10 a S13, secondo gravità.
- Produzione e diffusione di contenuti osceni, minacciosi, offensivi, discriminatori o lesivi della dignità altrui: da S10 a S13, secondo gravità.
- Introduzione o consumo di bevande alcoliche o sostanze psicotrope: da S10 a S11, salva ogni comunicazione o denuncia dovuta.
- Comportamento aggressivo, minaccioso, irrispettoso o offensivo verso altre persone: da S10 a S11.
- Molestie o violenze psicologiche o fisiche: da S10 a S13.
- Condotte di bullismo o cyberbullismo: da S10 a S13.
- Atti lesivi della dignità e del rispetto delle persone: da S10 a S13.
- Atti idonei a creare un pericolo per l'incolumità delle persone: da S10 a S13.
- Atti di violenza di particolare gravità, idonei a determinare seria apprensione nella comunità scolastica: da S11 a S13.

Condotte connesse all'uso dell'Intelligenza Artificiale

- Omessa, incompleta o falsa dichiarazione dell'utilizzo di sistemi di IA in elaborati, esercitazioni, presentazioni o altri prodotti scolastici, quando la dichiarazione sia richiesta dal docente o dal Regolamento interno sull'IA: da S1 a S7.
- Utilizzo di sistemi di IA non autorizzato dal docente nell'ambito di attività didattiche, esercitazioni, verifiche o prove, in violazione delle istruzioni impartite o del Regolamento interno sull'IA: da S1 a S8.

- Utilizzo di sistemi di IA durante verifiche, compiti in classe, esami o altre prove di valutazione, quando vietato o incompatibile con le modalità della prova: da S7 a S10, secondo gravità e incidenza sull'autenticità della prestazione.
- Presentazione come integralmente o prevalentemente propri di elaborati generati da IA, con consapevole alterazione dell'autenticità della prestazione o del risultato di apprendimento: da S10 a S13, secondo gravità, recidiva, incidenza sulla valutazione e natura della prova.
- Produzione, manipolazione, diffusione o condivisione di immagini, audio, video o testi generati o alterati con sistemi di IA, compresi i deepfake, quando siano offensivi, denigratori, discriminatori, minacciosi, lesivi della dignità o idonei a integrare condotte di bullismo o cyberbullismo: da S10 a S13.
- Diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente senza rendere riconoscibile o dichiarare, quando richiesto, l'intervento dell'IA: da S1 a S7; se la condotta è altresì offensiva, fraudolenta, lesiva della dignità o connessa a bullismo o cyberbullismo, si applica la fascia più grave corrispondente alla condotta concretamente accertata.
- Inserimento in strumenti di IA non autorizzati di dati personali, immagini, audio, video, elaborati identificabili, valutazioni, informazioni sanitarie o altri dati riservati riferiti a studenti, famiglie, personale o terzi: da S7 a S13, secondo la natura dei dati, la diffusione, l'intenzionalità e il pregiudizio arrecato o potenziale.
- Utilizzo di sistemi di IA per alterare, falsificare o manipolare documenti scolastici, comunicazioni, risultati di apprendimento o prove: da S10 a S13.
- Utilizzo di sistemi di IA per inferire emozioni, profilare o classificare studenti, attribuire punteggi sociali, formulare giudizi automatizzati o adottare decisioni disciplinari o valutative senza base autorizzativa, senza controllo umano o in violazione del Regolamento interno sull'IA: da S10 a S13, salva ogni ulteriore valutazione prevista dalla legge.

La reiterazione di una o più delle infrazioni relative all'IA può comportare l'applicazione della sanzione più grave prevista dalla relativa fascia, nel rispetto della proporzionalità e del divieto di automatismi. Le condotte gravi e reiterate possono essere considerate dal Consiglio di classe ai fini della valutazione del comportamento nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il voto di comportamento inferiore a sei decimi non consegue automaticamente alla mera contestazione dell'infrazione, ma richiede l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista dalla legge, la sussistenza dei relativi presupposti e una motivazione espressa nel verbale di scrutinio.

Bullismo e cyberbullismo. Le condotte di bullismo e cyberbullismo sono valutate considerando reiterazione, intenzionalità, squilibrio di potere, diffusione del contenuto, numero delle persone coinvolte, età e vulnerabilità della vittima, conseguenze prodotte e collaborazione dell'autore. Il Dirigente scolastico attiva le procedure interne, informa tempestivamente le famiglie coinvolte e promuove interventi educativi e di sostegno, salvo l'obbligo di informazione o denuncia alle autorità competenti quando previsto dalla legge.

Art. 4 – Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il richiamo verbale e gli interventi educativi di minore entità sono adottati dal docente nell'esercizio della vigilanza e della funzione educativa.

Le sanzioni da S2 a S8 sono adottate dal docente, dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni da S10 a S13 sono adottate dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Regolamento e dagli atti organizzativi dell'Istituto.

Nessun organo può applicare una sanzione diversa o più grave di quella consentita dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

La competenza è individuata anche in relazione alla natura della sanzione astrattamente applicabile e all'organo previsto dalla legge. Il docente o il personale che rilevi una condotta potenzialmente riconducibile alle sanzioni collegiali trasmette senza ritardo una segnalazione circostanziata al Dirigente scolastico o al soggetto competente, senza sostituirsi all'organo titolare del procedimento.

Art. 5 – Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Prima di irrogare una sanzione disciplinare, la studentessa o lo studente deve poter esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S9;
- verbalmente o per iscritto e, ove possibile, con la presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale per le sanzioni da S10 a S13.

Per le sanzioni da S10 a S13, la comunicazione deve indicare i fatti contestati, la data e il luogo della riunione dell'organo competente, la facoltà di presentare memorie e l'invito a esporre le proprie ragioni. La mancata partecipazione, quando la convocazione sia stata regolarmente effettuata, non impedisce la decisione sulla base degli atti disponibili.

L'organo competente valuta le prove raccolte, ascolta la studentessa o lo studente e adotta una decisione motivata. La decisione è comunicata alla studentessa o allo studente e, se minorenne, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

La sospensione può prevedere, in alternativa o in aggiunta all'allontanamento dalle lezioni, l'obbligo di frequenza delle attività scolastiche, l'esclusione da specifiche attività, la partecipazione a percorsi educativi o riparativi e la non partecipazione a visite e viaggi d'istruzione, nei limiti consentiti dalla legge e in modo proporzionato alla condotta.

Per le contestazioni relative all'uso dell'IA, la contestazione deve indicare, per quanto possibile, lo strumento o la modalità di utilizzo, l'attività interessata, la regola violata, gli elementi disponibili e l'incidenza della condotta sul prodotto o sulla prova. Non è sufficiente presumere l'uso dell'IA sulla base del solo stile dell'elaborato o di strumenti automatici privi di adeguata attendibilità: la decisione deve fondarsi su elementi concreti e deve consentire un effettivo contraddittorio.

La scuola non accede ai dispositivi personali degli studenti né acquisisce dati eccedenti rispetto a quanto necessario per l'accertamento della condotta. Eventuali file, schermate o comunicazioni prodotti nel procedimento sono trattati secondo la normativa sulla protezione dei dati personali e conservati per il tempo necessario.

In caso di sospensione, il Dirigente scolastico o il Coordinatore di classe comunica per iscritto agli esercenti la responsabilità genitoriale la motivazione e il periodo del provvedimento.

Art. 6 – Particolari disposizioni riguardanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Maturità sono applicabili soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente, in presenza di elementi concreti e precisi dai quali risulti l'effettiva commissione

dell'infrazione e quando non siano esperibili interventi educativi idonei al reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica.

Tali sanzioni possono essere applicate, in particolare, in caso di recidiva, reati che violino la dignità e il rispetto della persona, atti violenti di particolare gravità, condotte idonee a determinare grave pericolo per l'incolumità delle persone, gravi atti di bullismo o cyberbullismo, diffusione di deepfake o altri contenuti digitali gravemente lesivi della dignità della persona, quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.

La produzione o diffusione di contenuti generati o manipolati con IA non comporta automaticamente l'allontanamento massimo. La sanzione è determinata valutando concretamente la gravità del contenuto, la vittima, la diffusione, la reiterazione, l'intenzionalità, il danno o pericolo cagionato, la collaborazione e la possibilità di un percorso educativo e riparativo.

Durante l'allontanamento la scuola promuove, in accordo con la famiglia, la continuità dei rapporti con la studentessa o lo studente e prepara il rientro nella comunità scolastica. Per periodi superiori a quindici giorni, la scuola predispone, quando previsto, un percorso di recupero educativo e di responsabilizzazione in accordo con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Art. 7 – Organo di garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, o della studentessa o dello studente maggiorenne, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di garanzia interno, che decide nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di garanzia è disciplinato dal proprio regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, decide l'Organo di garanzia regionale nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il ricorso può riguardare anche le sanzioni irrogate per condotte connesse all'uso dell'IA, al cyberbullismo, alla diffusione di contenuti digitali o all'uso non autorizzato di dispositivi. L'Organo di garanzia verifica, in particolare, la competenza dell'organo sanzionatore, la contestazione dei fatti, il rispetto del contraddittorio, la prova della condotta, la proporzionalità della sanzione e la corretta applicazione del Regolamento.